

Rapporto

numero

6573 R

Concerne

data

8 febbraio 2012

Dipartimento

ISTITUZIONI

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma
elaborata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari, per la
modifica dell'art. 29 della Legge sul consorzio dei Comuni
(LCCom) del 22 febbraio 2010**

(v. messaggio 23 novembre 2011 n. 6573)

1. L'INIZIATIVA

L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert, Christian Vitta e altri sette deputati di tutti gli schieramenti chiede di modificare l'art. 29 della legge sul consorzio dei Comuni (nLCCom) del 22 febbraio 2010, entrata in vigore il 1° settembre 2011, ampiamente rinnovata rispetto alla vecchia legge del 1974.

L'articolo 29 che è attualmente in vigore recita quanto segue:

Art. 29 - Finanziamento investimenti consortili

¹I Comuni consorziati sono responsabili, nei limiti delle loro quote, degli anticipi al Consorzio per la realizzazione delle opere.

²I Comuni, parallelamente all'avanzamento della realizzazione delle opere, dietro richiesta versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi e attivano le medesime nei conti comunali.

³Di principio i Comuni sono tenuti a riprendere i debiti anche per le opere consortili già realizzate. Il Consiglio di Stato può emanare direttive in proposito.

⁴Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

L'articolo in questione tratta il finanziamento delle opere consortili e rispetto alla vecchia legge è stata introdotta la regola generale per cui gli investimenti consortili sono assunti, in quota parte, dai Comuni consorziati nel corso della realizzazione delle opere. Il capoverso 3 dell'articolo 29 prescrive che di principio i Comuni sono tenuti a riprendere anche i debiti per le opere consortili già realizzate. Tutti gli investimenti quindi, sia quelli nuovi sia quelli vecchi, devono essere obbligatoriamente ripartiti tra i Comuni consorziati, mentre in passato poteva essere definito autonomamente nello statuto consortile se l'ammortamento dell'investimento era posto a carico del Consorzio oppure dei Comuni.

Nell'iniziativa si sostiene che l'obbligo di ripartire gli investimenti (una volta concretizzati) tra i Comuni consorziati, previsto dall'art. 29 nLCCom, si concilia male con le esigenze tecnico-finanziarie del settore della depurazione delle acque e con il principio di causalità sancito dalla LALIA.

Questa imposizione pone secondo gli iniziattivisti alcuni limiti; infatti su opere che vengono ammortizzate nell'arco di vent'anni, un Comune, che inizialmente aveva mille abitanti e che alla fine di questo periodo li ha raddoppiati, con il nuovo sistema di riparto obbligatorio iniziale non sarebbe più chiamato a contribuire in funzione del beneficio accresciuto sugli investimenti, proporzionalmente al proprio sviluppo demografico e quindi all'utilizzo reale degli impianti. Vi sarebbero inoltre problemi legati al prelievo dell'IVA, poiché una corretta gestione dell'IVA richiede l'attivazione degli investimenti da parte dei Consorzi, evitando che la catena creata da questa imposta venga interrotta.

Gli iniziattivisti propongono quindi di modificare la norma nel seguente modo:

Art. 29 - Finanziamento investimenti consortili

¹*I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli statuti consortili approvati dai Comuni.*

²*Lo statuto stabilisce se il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei Comuni consorziati.*

³*Se il finanziamento e ammortamento degli investimenti sono posti direttamente a carico dei Comuni consorziati, parallelamente all'avanzamento degli stessi e dietro richiesta, i Comuni versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi attivando le medesime nei conti comunali. Per gli investimenti già realizzati la Delegazione concorda con i Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.*

⁴*Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.*

⁵*Il Consiglio di Stato può emanare direttive per l'applicazione del presente articolo e disciplinare aspetti particolari nel Regolamento di applicazione.*

2. L'OPINIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Nella sua risposta il Consiglio di Stato porta le motivazioni che hanno spinto la modifica dell'attuale art. 29 della legge sul consorzio dei Comuni: l'obbligo di ripartire gli investimenti sui Comuni si aggiungerebbe infatti a una serie di altri correttivi previsti dalla nuova LCCom, volti ad assicurare ai Comuni stessi un migliore controllo finanziario sui Consorzi e l'obbligo di ripartizione sancito dall'art. 29 cpv. 3 LComm è stato introdotto perché in passato si sono riscontrati problemi in particolare nell'applicazione di una corretta politica degli ammortamenti. Altri motivi per il cambiamento portato dall'art. 29 nLCCom sono stati: la maggior coerenza tra l'indicatore del debito pubblico e l'effettiva responsabilità a esso legata; per i Consorzi di depurazione, la corrispondenza tra gli investimenti attivati nei Comuni e i contributi di costruzione da questi prelevati; da ultimo una certa semplificazione amministrativa per i Consorzi.

Il Consiglio di Stato riconosce però anche che nella nuova legge sono stati introdotti una serie di strumenti e di obblighi di rigoroso controllo finanziario sulle spese che hanno lo scopo di mitigare i rischi di una cattiva politica degli ammortamenti, fra questi «*l'obbligo di nominare un organo di controllo esterno (art. 26 nLCCom), l'obbligo di trasmettere il rapporto di revisione ai Municipi almeno un mese prima della seduta in cui sono discussi i conti consortili (art. 34 cpv. 2 nLCCom), l'obbligo del piano finanziario (art. 32 nLCCom), l'obbligo di fornire in ogni tempo ragguagli e documentazione sulla gestione consortile (art. 35 cpv. 3 nLCCom) e non da ultimo l'istruzione vincolante al rappresentante in Consiglio consortile (art. 16 cpv. 5 nLCCom)*».

Il Consiglio di Stato è del parere che questa nuova impostazione abbia dunque notevolmente aumentato il potere di controllo dei Comuni sui Consorzi.

In sede di implementazione della nuova legge sono state inoltre evidenziate circostanze in cui l'applicazione rigorosa dell'art. 29 nLCCom potrebbe rivelarsi critica, non solo per Consorzi esistenti ma anche per Consorzi in via di costituzione che, per una serie di motivi, preferirebbero mantenere consolidato l'investimento, effettuando una ripartizione futura dei costi, sia di gestione ma anche di investimento, in funzione di fattori variabili anno per anno. Peraltro, richieste in tal senso sono state avanzate non solo nel settore della depurazione delle acque, ma anche in altri ambiti, come quello dell'approvvigionamento idrico.

3. VALUTAZIONI COMMISSIONALI

La Commissione della legislazione ha valutato le proposte degli iniziativaisti e concorda con il fatto che l'attuale art. 29 cpv. 3 LCCom contenga una violazione del principio di causalità ed è quindi giusto modificare l'articolo in modo che sia possibile per i consorzi inserire negli statuti la possibilità di intervenire sulle quote di riparto degli investimenti anche successivamente. In particolare l'attuale formulazione dell'art. 29 cpv. 3 LCCom può porre problemi evidenti quando si attua un'aggregazione che coinvolge comuni in precedenza estranei a un consorzio.

4. CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il messaggio n. 6573 del Consiglio di Stato, che fa proprie le richieste dell'iniziativa presentata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari il 26 settembre 2011.

Il Parlamento è quindi invitato ad approvare le modifiche dell'art. 29 LCCom, allegate al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Angelo Paparelli, relatore

Agustoni - Beretta Piccoli L. - Caverzasio -

Celio - Galusero - Ghisolfi - Giudici - Guerra -

Gysin - Mellini - Pedrazzini - Rückert - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 26 settembre 2011 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert, Christian Vitta e cofirmatari;
- visto il messaggio 23 novembre 2011 n. 6573 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 8 febbraio 2012 n. 6573R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 è modificata come segue:

Art. 29 - Finanziamento investimenti consortili

¹I Comuni consorziati sono responsabili delle loro quote secondo quanto definito dagli statuti consortili approvati dai Comuni.

²Lo statuto stabilisce se il finanziamento e ammortamento dei nuovi investimenti, come pure quello degli investimenti consortili già realizzati, è a carico del Consorzio oppure direttamente dei Comuni consorziati.

³Se il finanziamento e ammortamento degli investimenti sono posti direttamente a carico dei Comuni consorziati, parallelamente all'avanzamento degli stessi e dietro richiesta, i Comuni versano al Consorzio le loro quote parte dell'investimento al netto di eventuali sussidi attivando le medesime nei conti comunali. Per gli investimenti già realizzati la Delegazione concorda con i Municipi le modalità di ripresa del valore residuo.

⁴Al Consorzio cui fosse negata l'apertura di crediti sul mercato monetario, il Consiglio di Stato può accordare una garanzia presso uno o più istituti bancari; in questo caso il Consorzio può essere sottoposto a speciali misure di sorveglianza che saranno fissate dal Consiglio di Stato.

⁵Il Consiglio di Stato può emanare direttive per l'applicazione del presente articolo e disciplinare aspetti particolari nel Regolamento di applicazione.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.